REGOLAMENTO (CEE) N. 2868/86 DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 1986

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di fibre tessili sintetiche continue della categoria di prodotti n. 41 (codice 40.0410), originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3600/85 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1986 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati ; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali ;

considerando che, per i filati di fibre tessili sintetiche continue della categoria 41, il massimale è fissato a 9,1 t ; che, alla data dell'11 settembre 1986, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Tailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 21 settembre 1986, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3600/85, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Tailandia.

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
40.0410	41	ex 51.01 A		Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto :
				A. Filati di fibre tessili sintetiche :
			51.01-01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 12, 20, 22, 24, 27, 29, 30, 41, 42, 43, 44, 46, 48	Filati di fibre tessili sintetiche continue, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non tori o torti fino a 50 giri per m

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1986

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 352 del 30. 12. 1985, pag. 107.